Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 8 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Il Bollettino delle Epizoozie col n. 11 (1-15 giugno 1952) ha cessato di essere inserito nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica Italiana.

Il medesimo si pubblica in fascicoli quindicinnali.

Abbonamento 1° giugno - 31 dicembre 1952 . L. 512

Prezzo dei fascicoli separati . „ 50

Detti importi devono essere versati sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - Roma.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DELL'8 LUGLIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 729.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Benucci Pietro fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 730.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Capua (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 731.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capece-Galeota Francesco fu Giuseppe, in comune di Carinola (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 732.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casale Giuseppe fu Francesco, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 733.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Renzis Rienzo fu Francesco, in comune di Francolise (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 734.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Emilio fu Augusto, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 735.
Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Tirrena », con sede in Napoli, in comune di Santa Maria La Fossa (Caserta).

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 17 luglio 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1952
registro Presidenza n. 59, foglio n. 85

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALORE

GIULIANI Fabrizio fu Vincenzo e fu Morelli Anna, da Roma, classe 1909, tenente AA. s.p.e. partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava con entusiasmo e con decisione alla lotta di liberazione distinguendosi nell'effettuare pericolose missioni. Tratto in arresto riusciva arditamente a sfuggire per riprendere subito la sua attività patriottica. Nei giorni della liberazione si segnalava per contegno coraggioso e deciso, in numerosi episodi. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(2535)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1952, n. 724.
Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità esplica — alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica — funzioni di ricerca scientifica, nonchè di produzione di sieri, vaccini, sostanze antibiotiche, ed altre ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini. Esegue controlli di Stato, controlli analitici ed assolve a tutti gli altri compiti che le leggi gli affidano.

Art. 2.

Presso l'Istituto superiore di sanità sono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il Comitato amministrativo dell'Istituto è composto:

a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presidente;

b) dal direttore generale, vice presidente;
c) da un consigliere di Stato;
d) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 5°;
e) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;
f) da due capi di laboratorio dell'Istituto;
g) dai due funzionari preposti rispettivamente ai servizi del personale e di amministrazione dell'Istituto.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto, designato dal direttore generale, esercita le funzioni di segretario.

In seno al Comitato viene nominata una Giunta, composta dal direttore generale, che la presiede, e da due membri scelti fra i componenti del Comitato. La Giunta provvede nei casi di urgenza.

Art. 4.

Il Comitato scientifico è composto da dieci membri scelti fra personalità scientifiche specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto.

Il direttore generale dell'Istituto lo presiede e gli sottopone le questioni da esaminare.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6, il Comitato amministrativo esercita, nei confronti del personale dell'Istituto, le funzioni attribuite, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 11 del decreto medesimo.

Art. 6.

I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia.

Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo il cui parere è vincolante.

Il limite massimo previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'Istituto, è fissato in 10 milioni.

Art. 7.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal direttore generale dell'Istituto.

Art. 8.

Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Art. 9.

La Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto è costituita dal direttore generale che la presiede, da un capo di laboratorio e da un funzionario del ruolo dei servizi amministrativi di grado non inferiore al 6°.

Saranno inoltre nominati due membri supplenti scelti fra funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al 7°.

Un funzionario di ruolo dell'Istituto designato dal direttore generale esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

Le norme contrarie od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1952, n. 725.

Esecuzione dell'Accordo commerciale fra l'Italia ed il Pakistan e relativi scambi di Note, conclusi a Karachi il 18 dicembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per l'industria e commercio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Pakistan e relativi scambi di Note, conclusi a Karachi il 18 dicembre 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1952, conformemente all'art. 8 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CAMPILLI — VANONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 23. — FRASCA

Accordo commerciale fra l'Italia e il Pakistan

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Pakistan, nel desiderio di promuovere gli scambi fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio hanno, tramite i rispettivi Rappresentanti, convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le merci originarie del territorio di ciascuna delle due Parti, importate nel territorio dell'altra Parte, non saranno soggette a nessun dazio, onere, norme e formalità che siano più onerose dei dazi, oneri, norme e formalità cui sono soggetti gli stessi prodotti originari di ogni altro terzo Paese.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 1 non si estenderanno:

a) ai vantaggi già accordati o che potranno accordarsi durante la validità del presente Accordo al traffico di frontiera in base alle norme e ai regolamenti della Parte interessata;

b) ai vantaggi, favori, previlegi od esenzioni che ciascuno dei due Governi abbia accordato o potrà accordare a qualsiasi terza Parte e che non siano in contrasto con l'Accordo generale per le Tariffe ed il Commercio;

c) ai vantaggi già accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino, alla Città del Vaticano o a quei Territori aventi uno Statuto giuridico speciale internazionalmente riconosciuto, come pure ai territori affidati o che potranno essere affidati all'Italia in amministrazione fiduciaria ed alle merci importate in Italia sotto regime speciale in provenienza dal Regno Unito di Libia, in conformità agli obblighi internazionali di entrambe le Parti;

d) agli accordi speciali che esistono o potranno esistere fra il Pakistan e qualsiasi altro Paese del Commonwealth, nonchè fra il Pakistan e l'India, come attualmente riconosciuto negli Accordi generali relativi al commercio e alle tariffe.

Art. 3.

Si conviene che le merci scambiate fra i due Paesi saranno destinate all'utilizzo nel Paese importatore.

Ciascuna delle parti incoraggerà pertanto il traffico diretto con l'altra Parte ed eviterà per quanto possibile l'esportazione delle proprie merci per il tramite di qualsiasi terzo Paese.

Le merci prodotte nel ed originarie del territorio di ciascuna delle Parti saranno considerate agli effetti del presente Accordo come merci di quella Parte. Per territorio della Repubblica Italiana si intenderà il suo Territorio metropolitano e qualsiasi altro Territorio con uno speciale Statuto internazionale riconosciuto in favore dell'Italia.

In deroga alle disposizioni del presente articolo, il Pakistan sarà libero di riesportare i manufatti di juta di origine italiana verso qualsiasi terzo Paese.

Art. 4.

Il Governo italiano e il Governo del Pakistan permetteranno l'importazione e l'esportazione di ogni categoria di merci specificata nelle Liste *A* e *B* annesse al presente Accordo, e fino al valore o alla quantità indicati per ogni voce in dette Liste, non tenendo conto di qualsiasi modifica nella regolamentazione interna delle importazioni o delle esportazioni che dovesse intervenire durante il periodo di validità del presente Accordo in ciascuno dei due Paesi.

Art. 5.

Le due Parti riconoscono che gli scambi fra i due Paesi dovranno in massima svolgersi attraverso le normali vie commerciali, ma che ciò non impedirà a ciascuna delle due Parti di effettuare acquisti diretti delle merci comprese nel presente Accordo di cui esse avessero bisogno per il loro uso o allo scopo di un'equa distribuzione nei loro territori.

Art. 6.

Tutti i pagamenti e gli oneri dovuti a ciascuna delle due parti in relazione alle importazioni e alle esportazioni di merci fra i due Paesi saranno regolati in Lire sterline inglesi.

Art. 7.

Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti convengono di consultarsi in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci fra i due Paesi o ad esso connessa. In particolare, qualora una delle due Parti ritenga che lo scambio delle merci si effettui in modo da compromettere seriamente la bilancia commerciale fra i due Paesi, entrambe le Parti si consulteranno allo scopo di esaminare le misure atte ad eliminare lo sbilancio.

Art. 8.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1952. Esso resterà in vigore per il periodo di un anno, soggetto alla approvazione di entrambi i Governi da comunicarsi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla sua entrata in vigore. L'Accordo verrà rinnovato automaticamente per un secondo anno qualora una delle due Parti non lo denunci almeno 90 giorni prima della scadenza. Oltre il predetto periodo di due anni si intenderà prorogato di anno in anno a meno che una delle due Parti non lo denunci. La denuncia verrà notificata almeno 90 giorni prima della data in cui l'Accordo verrebbe normalmente a scadere.

Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, le due Parti, allo scadere di ogni anno di validità dell'Accordo, provvederanno congiuntamente a rivedere od a modificare secondo le necessità le Liste allegate al presente Accordo.

Fatto a Karachi addì 18 dicembre 1951, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Il Presidente
della Delegazione del Pakistan
HASNIE

Il Presidente
della Delegazione Italiana
DANEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTA *A*

IMPORTAZIONI DAL PAKISTAN IN ITALIA

Numero d'ordine	MERCI	Tonnellate	Lire sterline (migliaia)
1	Pesce secco e farina di pesce	—	*p. m.*
2	Budella salate	—	50
3	Ossa, corna ed altre materie affini, compresi carniccio, ritagli di pelli, cuoi, etc.	—	60
4	Farina di ossa	—	20
5	The	100	40
6	Semi di cotone	8.000	175
7	Minerali di cromo	5.000	40
8	Nitrato di potassio	1.000	300
9	Gwara	—	*p. m.*
10	Idroclorato di efedrina (non sintetico)	—	*p. m.*
11	Essenza di trementina	200	10
12	Colofonia	—	20
13	Pelli grezze:		
	i) pelli caprine	—	50
	ii) pelli ovine	—	300
	iii) pelli bovine	—	200
	iv) pelli bufaline, pesanti 56 lbs. o più	—	100
	v) pelli da pellicceria incluse le pelli di agnello	—	75
14	Lana greggia per fabbricazione tappetti e coperte	1.000	300
15	Pelo animale grezzo	—	30
16	Cotone grezzo	50.000	17.000
17	Juta grezza	60.000	8.000
18	Corde per racchette da tennis e per strumenti musicali	—	10
19	Articoli sportivi ed accessori	—	20
20	Prodotti dell'artigianato	—	10

LISTA *B*

ESPORTAZIONI DELL'ITALIA VERSO IL PAKISTAN

Numero d'ordine	MERCI	Lire sterline (migliaia)
1	Prodotti del settore lattiero-caseario	30
2	Agli e cipolle	5
3	Patate e patate da semina	150
4	Olio d'oliva (in lattine e in bottiglie)	10
5	Destrina	3
6	Paste alimentari dietetiche	2
7	Vini e liquori	5
8	Terre coloranti, baritina, carbonato di bario, pietra pomice e polvere di pomice, smeriglio e qualsiasi altra materia per lavori di smeriglio	15
9	Cemento	100
10	Mercurio	20
11	Prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, esclusi silicato di sodio, soda caustica, acido solforico e derivati, ed inclusi acido citrico, tartarico e cremore di tartaro	250
12	Zolfo raffinato T. 1.000	
13	Soda caustica » 100	
14	Materiali fotografici (lastre, pellicole, carta sensibilizzata, ecc.).	15
15	Estratti tannici per concia	50
16	Generi per tinta e concia, colori e vernici	100
17	Olî essenziali	5
18	Profumeria, profumi sintetici e costituenti di essenze	1
19	Fiammiferi	100
20	Solfato ammonico	50
21	Materie plastiche in fogli, tubi e verghe	10
22	Cellophane	20
23	Polveri da stampaggio, polistirolo, celluloide, bakelite e simili.	50
24	Pneumatici: copertoni e camere d'aria esclusi quelli per biciclette	75
25	Gomma piuma	12
26	Impiallacciature e compensati	10
27	Accessori per filatura e tessitura (tubetti, spole, navette)	10
28	Lavori di sughero	10
29	Carta kraft	10
30	Carta da giornali	15
31	Carta da sigarette	10
32	Carta da stampa	10

Numero d'ordine	MERCI	Lire sterline (migliaia)
33	Altre carte e cartoni	30
34	Libri, riviste e giornali, stampe e pubblicazioni musicali	*p. m.*
35	Seta tratta	50
36	Filati di cascami di seta	150
37	Tessuti e manufatti di seta	75
38	Veli da buratto	50
39	Filati di raion	2.000
40	Tessuti e manufatti di raion	400
41	Filati di lana	75
42	Tessuti e manufatti di lana	500
43	Coperte, plaids, sciarpe e scialli (non compresi gli acquisti statali)	200
44	Filati di cotone	4.000
45	Tessuti e manufatti di cotone	1.000
46	Spago, filati e ritorti di juta	50
47	Tessuti e sacchi di juta T 5.000	250
48	Feltri per cartiera	5
49	Pegamoidi, tele cerate, finte pelli e linoleum	10
50	Nastri, fili e tessuti elastici	20
51	Cappelli e berretti	30
52	Parti di ombrello	50
53	Marmo in lastre, piastrelle e frammenti	40
54	Pannelli fibro-legnosi duri e porosi	10
55	Materiale di cemento-amianto	50
56	Materiale refrattario inclusi i mattoni	10
57	Crogiuoli di grafite e corindone	5
58	Materiale ed apparecchiature in grés	5
59	Terraglie, maioliche e porcellane	10
60	Piastrelle smaltate e di grés ceramico	5
61	Fogli e lastre di vetro	15
62	Vetrerie scientifiche ed apparecchiature di vetro per usi tecnici	25
63	Prodotti finiti siderurgici di ferro, ghisa e acciaio compresi i fucinati e i laminati di ferro e acciaio	50
64	Lavori in ferro e acciaio (escluse ferramenta)	125
65	Ferramenta	25
66	Materiale ferroviario (1)	*p. m.*
67	Trams e parti	20
68	Lavori di rame e sue leghe	10

(1) Per le locomotive, carri e vagoni, v. lettera allegata.

Numero d'ordine	MERCI	Lire sterline (migliaia)
69	Lavori di alluminio e sue leghe, esclusi gli utensili domestici.	100
70	Lavori di piombo, zinco e loro leghe, esclusi quelli prodotti in Pakistan	50
71	Materiale elettrico, compresi carboni, grafiti, pile ed accumulatori	30
72	Micromotori per biciclette	5
73	Motori a combustione interna, esclusi i Diesel fino a 30 HP.	20
74	Pelli conciate	10
75	Accessori di cuoio per macchine tessili	10
76	Cuscinetti a sfere ed a rotolamento	20
77	Utensili e strumenti per arti e mestieri, esclusi quelli prodotti in Pakistan	
78	Compressori, motocompressori, ventilatori, agitatori d'aria e loro parti	
79	Macchine agricole (provviste o non di motori e accessori) e le loro parti	
80	Macchine per l'industria tessile, del cappello e loro parti	
81	Macchine per tintoria, candeggio, mercerizzazione e loro parti.	1.500
82	Macchine per cucire e loro parti	
83	Macchine per concerie e lavorazione delle pelli e loro parti.	
84	Macchine per la lavorazione del legno	
85	Macchine per l'industria mineraria e loro parti	
86	Macchine per l'edilizia, lavori pubblici, strade e loro parti.	
87	Generatori di elettricità, motori e trasformatori elettrici.	
88	Apparecchi n. n. per l'applicazione dell'elettricità e loro parti.	
89	*Macchine frigorifere per uso industriale e loro parti*	
90	Macchine per molini, pastifici, panifici, e loro parti	
91	Macchine per l'industria cartaria e loro parti	
92	Macchine per l'industria grafica e loro parti.	
93	Macchine per la lavorazione delle polveri da stampaggio e loro parti	400
94	Macchine per ufficio (per dattilografia, contabilità, calcolatrici, addizionatrici) e loro parti	
95	Registratori di cassa e loro parti	
96	Frigoriferi per uso domestico e loro parti.	20
97	Macchine per l'industria dolciaria, e loro parti escluse quelle prodotte in Pakistan	
98	Macchine per legatoria e loro parti	100
99	Macchine ed impianti per il condizionamento dell'aria e loro parti	

Numero d'ordine	MERCI	Lire sterline (migliaia)
100	Macchine utensili anche automatiche escluse quelle prodotte in Pakistan	150
101	Macchinario per la fabbricazione di lampadine elettriche	10
102	Macchine n. n. escluse quelle prodotte in Pakistan	100
103	Impianti, macchinario e attrezzatura di vario genere	*p. m.*
104	Cavi e conduttori elettrici	100
105	Isolatori elettrici e materiale isolante	20
106	Parti staccate ed accessori di autoveicoli	30
107	Cucine, forni, scaldabagni e loro parti	10
108	Strumenti, apparati ed attrezzature per la telegrafia, telefonia, telecomunicazioni	10
109	Apparecchi radioriceventi e parti	5
110	Trattori e parti di ricambio	50
111	Autoveicoli	75
112	Autoveicoli industriali (camioncini, autobus, camion, carri e rimorchi), non compresi gli acquisti statali	150
113	Motocicli, motoscooters e loro parti	10
114	Altri mezzi di trasporto a motore inclusi i motofurgoncini	10
115	Biciclette provviste di copertoni e camere d'aria	5
116	Occhiali, lenti, occhiali da sole, etc.	5
117	Strumenti scientifici e da ingegneria, strumenti ottici e materiale ottico, di meccanica fine e di precisione	30
118	Apparecchi fotografici ed accessori	8
119	Apparecchi ed attrezzature per cinematografia	15
120	Denti artificiali di porcellana	5
121	Contatori di ogni genere	20
122	Termometri e aghi per uso chirurgico	5
123	Orologi di controllo	5
124	Grammofoni	5
125	Armi da caccia e da sport esclusi i fucili ad unica canna corta.	10
126	Munizioni da caccia e da sport	20
127	Bottoni, esclusi quelli prodotti in Pakistan	50
128	Articoli per cancelleria	5
129	Mercerie	10
130	Guarniture per scardassi	10

MINISTERO DEL COMMERCIO

Karachi, 18 dicembre 1951

Caro Ministro,

Nel corso dei negoziati ho avuto occasione di chiarire alla S. V. i motivi per la esclusione delle locomotive, carri e vagoni ferroviari dalla lista delle esportazioni italiane (Lista *B*). Poichè tale materiale viene acquistato dal mio Governo con uno speciale procedimento, non si è ritenuto necessario includerlo nella apposita lista. Tuttavia, ho spiegato alla S. V. che la procedura ordinariamente seguita dal mio Governo per procurarsi detto materiale è di bandire aste internazionali simultaneamente in Karachi, Londra e Washington. A tale proposito ho ulteriormente dichiarato che, poichè l'Italia è fra i produttori di materiale ferroviario dei tipi in questione, copie di qualsiasi asta bandita dal mio Governo verranno simultaneamente inviate alla Legazione Italiana in Karachi. Ulteriori copie saranno anche disponibili presso il Segretario Commerciale Pakistano in Milano e presso la Legazione Pakistana in Roma.

Sarò grato se la S. V. vorrà confermarmi che la suddetta dichiarazione è esatta e conforme alle intese raggiunte.

Sinceramente

S. A. HASNIE

Dr. Silvio DANEO
Presidente della Delegazione Commerciale Italiana
KARACHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Karachi, 18 dicembre 1951

Caro Signor Hasnie,

Ho l'onore di accusare ricevuta, ringraziando, della lettera della S. V in pari data che trascrivo in appresso:

« Nel corso dei negoziati ho avuto occasione di chiarire alla S. V i motivi per la esclusione delle locomotive, carri e vagoni ferroviari dalla lista delle esportazioni italiane (Lista *B*). Poichè tale materiale viene acquistato dal mio Governo con uno speciale procedimento, non si è ritenuto necessario includerlo nella apposita lista. Tuttavia, ho spiegato alla S. V che la procedura ordinariamente seguita dal mio Governo per procurarsi detto materiale è di bandire aste internazionali simultaneamente in Karachi, Londra e Washington. A tale proposito ho ulteriormente dichiarato che, poichè l'Italia è fra i produttori di materiale ferroviario dei tipi in questione, copie di qualsiasi asta bandita dal mio Governo verranno simultaneamente inviate alla Legazione Italiana in Karachi. Ulteriori copie saranno anche disponibili presso il Segretario Commerciale Pakistano in Milano e presso la Legazione Pakistana in Roma.

Sarò grato se la S. V vorrà confermarmi che la suddetta dichiarazione è esatta e conforme alle intese raggiunte ».

Sono lieto di confermarLe che la Sua lettera espone esattamente le intese raggiunte tra noi.

Sinceramente

S. DANEO

Signor

S. A HASNIE

Presidente della Delegazione Economica Pakistana

KARACHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

MINISTERO DEL COMMERCIO

Karachi, 18 dicembre 1951

Caro Ministro,

Trascrivo qui di seguito le intese raggiunte circa alcune questioni connesse con le nostre trattative commerciali.

Resta inteso che:

a) poichè i tessuti di cotone che costano 1.8 Rupie per yard cif o meno sono compresi nella « Open General List », il Governo del Pakistan rilascerà licenze per la importazione di tessuti di cotone di prezzo più elevato soltanto fino a concorrenza del 25 % del valore complessivo dei tessuti di cotone indicato nella Lista *B* annessa all'Accordo. Qualora il valore dei tessuti importati in base all'« Open General List » ecceda il 75 % del valore complessivo indicato nella Lista, le licenze verranno accordate soltanto per la differenza fra il valore complessivo stesso e il valore dei tessuti importati in base alla « Open General List ».

Tuttavia il rilascio delle licenze per l'importazione dei tessuti di cotone verrà iniziato non appena possibile, onde assicurare il regolare afflusso di dette merci;

b) il Governo italiano si impegna di esercitare i suoi buoni uffici presso l'industria jutiera affinchè conceda la precedenza alle richieste di manufatti di juta da parte del Pakistan, a prezzi non superiori a quelli più bassi accordati a qualsiasi altro acquirente.

Le sarò grato se vorrà confermarmi che la presente lettera espone esattamente le intese raggiunte fra di noi.

Molto cordialmente suo

S. A. HASNIE

Dott. Silvio DANEO

Presidente della Delegazione Commerciale Italiana

S. A. HASNIE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Karachi, 18 dicembre 1951

Caro Presidente,

Con la Sua lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Trascrivo qui di seguito le intese raggiunte circa alcune questioni connesse con le nostre trattative commerciali.

Resta inteso che:

a) poichè i tessuti di cotone che costano 1.8 Rupie per yard cif o meno sono compresi nella « Open General List », il Governo del Pakistan rilascerà licenze per la importazione di tessuti di cotone di prezzo più elevato soltanto fino a concorrenza del 25 % del valore complessivo dei tessuti di cotone indicato nella Lista *B* annessa all'Accordo. Qualora il valore dei tessuti importati in base all'« Open General List » ecceda il 75 % del valore complessivo indicato nella Lista, le licenze verranno accordate soltanto per la differenza fra il valore complessivo stesso e il valore dei tessuti importati in base alla « Open General List ».

Tuttavia il rilascio delle licenze per l'importazione dei tessuti di cotone verrà iniziato non appena possibile, onde assicurare il regolare afflusso di dette merci;

b) il Governo italiano si impegna di esercitare i suoi buoni uffici presso l'industria jutiera affinchè conceda la precedenza alle richieste di manufatti di juta da parte del Pakistan, a prezzi non superiori a quelli più bassi accordati a qualsiasi altro acquirente.

Le sarò grato se vorrà confermarmi che la presente lettera espone esattamente le intese raggiunte fra di noi ».

Sono lieto di confermarLe che la lettera stessa espone esattamente le intese raggiunte fra di noi.

Molto cordialmente Suo

S. DANEO

Presidente della Delegazione Commerciale Italiana

Signor

S. A HASNIE

Presidente della Delegazione Economica Pakistana

KARACHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

MINISTERO DEL COMMERCIO

Karachi, 18 dicembre 1951

Caro Ministro,

Ho preso nota del fatto che il Governo Italiano desidera mantenere libertà di azione per quanto concerne le operazioni del Piano per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, comunemente noto come « Piano Schuman ».

Il Governo Pakistano concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo Italiano potrà acquisire per effetto del suddetto Piano sarà esente dalle disposizioni dell'Articolo 1 dell'Accordo.

Sinceramente

S. A. HASNIE
Presidente della Delegazione Economica del Pakistan

Dr. Silvio DANEO
Presidente della Delegazione Commerciale Italiana

KARACHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Karachi, 18 dicembre 1951

Caro Signor Hasnie,

Ho l'onore di accusare ricevuta, ringraziando, della Lettera della S. V in pari data, che trascrivo in appresso:

« Ho preso nota del fatto che il Governo Italiano desidera mantenere libertà di azione per quanto concerne le operazioni del Piano per la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, comunemente noto come « Piano Schuman ».

Il Governo Pakistano concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo Italiano potrà acquisire per effetto del suddetto Piano sarà esente dalle disposizioni dell'Articolo 1 dell'Accordo ».

Sono lieto di confermarLe che la Sua lettera espone esattamente le intese raggiunte fra noi.

Sinceramente

S. DANEO
Presidente della Delegazione Commerciale Italiana

Signor
S. A HASNIE
Presidente della Delegazione Economica Pakistana

KARACHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ESTRATTO

DEL PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI TRIESTE AGLI EFFETTI DELL'ACCORDO COMMERCIALE

Le disposizioni dell'Accordo Commerciale firmato in data odierna fra i nostri due Governi si applicheranno, compatibilmente alle obbligazioni internazionali ed ai diritti di entrambe le Parti, ai residenti della zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato.

Karachi, 18 dicembre 1951.

Per la Delegazione Pakistana
S. A. HASNIE

Per la Delegazione Italiana
S. DANEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 febbraio 1952, n. 726.

Esecuzione dell'Accordo commerciale e relativi scambi di Note conclusi a Bagdad, tra la Repubblica Italiana ed il Regno dell'Iraq, il 31 dicembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale e relativi scambi di Note conclusi a Bagdad, tra la Repubblica Italiana ed il Regno dell'Iraq, il 31 dicembre 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — LA MALFA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 58. — FRASCA

Accordo commerciale tra la Repubblica Italiana e il Regno dell'Iraq

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Iraq, nel desiderio di sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio, hanno convenuto quanto segue, per il tramite dei rispettivi Rappresentanti:

Art. 1.

Le due Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita in materia di dazi doganali, tasse e diritti, norme e formalità sulle merci importate ed esportate prodotte nei rispettivi territori, nonchè nei riguardi del metodo di accertamento e di riscossione di tali dazi, tasse e diritti. Conseguentemente nessun dazio, tassa o diritto sarà imposto nel territorio di una delle Parti Contraenti sui prodotti dell'altra Parte Contraente, maggiore di quelli imposti sui prodotti di qualsiasi altro Paese, nè il loro metodo di riscossione sarà più oneroso per le relazioni commerciali di quello applicato nei confronti dei prodotti di qualsiaso altro Paese.

Le navi appartenenti a ciascuna delle due Parti Contraenti godranno nei porti dell'altra Parte per quanto concerne le tasse, oneri, diritti, buncheraggio ed altri servizi o facilitazioni lo stesso trattamento che viene accordato alle navi di qualsiasi terzo Paese.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 1 non si applicheranno a:

a) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o in qualsiasi momento durante la validità del presente Accordo al traffico di frontiera in conformità delle Norme e Regolamenti della Parte interessata;

b) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o in qualsiasi momento durante la validità del presente Accordo agli Stati Arabi ed a qualsiasi Stato distaccato dall'Impero Ottomano in base al Trattato di Losanna del 1923;

c) qualsiasi vantaggio accordato in virtù di una unione doganale o di una area di libero scambio della quale ciascuna delle due Parti possa diventare membro, compresi gli accordi necessari per realizzare tale unione o area;

d) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che potrà essere accordato in avvenire dalla Repubblica Italiana alla Repubblica di San Marino od allo Stato della Città del Vaticano od a territori che hanno uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria.

Art. 3.

Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a collaborare con l'altra Parte Contraente ed a concederle ogni possibile facilitazione nei riguardi dell'importazione ed esportazione delle merci indicate nelle liste *A* e *B* allegate, fino alla concorrenza dei quantitativi o dei valori indicati per ciascuna di esse nelle liste predette. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a rilasciare, ove necessario ed in conformità delle leggi e regolamenti attualmente in vigore nei rispettivi Paesi, le licenze di importazione od esportazione per le merci indicate nelle liste *A* e *B* allegate al presente Accordo.

Art. 4.

Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a non riesportare verso terzi Paesi le merci scambiate in conformità delle disposizioni del presente Accordo, salvo intese fra le due Parti.

Soltanto le merci prodotte ed originarie del territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno considerate quali merci di quel territorio ai fini dell'applicazione del presente Accordo. Per territorio della Repubblica Italiana si intende il territorio metropolitano nonchè qualsiasi altro territorio avente uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto in favore dell'Italia.

Art. 5.

Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e di sviluppare e regolare le relazioni commerciali tra i due Paesi, le due Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta, secondo la procedura stabilita nel successivo articolo, nei riguardi delle questioni derivanti dall'applicazione del presente Accordo, nonchè per quanto concerne il numero, la specie, le quantità ed i valori delle merci indicate nelle Liste allegate.

Art. 6.

Le due Parti Contraenti convengono di costituire una Commissione Mista allo scopo di procedere alle consultazioni previste nell'art. 5. Detta Commissione si riunirà su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Art. 7.

Le due Liste allegate non hanno carattere limitativo nei riguardi dello scambio di merci fra le due Parti Contraenti.

Art. 8.

I pagamenti relativi agli scambi tra i due Paesi saranno effettuati in Lire sterline. Ciò si riferisce in particolare a tutti i pagamenti riguardanti le importazioni ed esportazioni tra i due Paesi, sia per ciò che concerne il valore delle merci che per le spese di assicurazione e di trasporto o qualsiasi altro onere.

Art. 9.

Il presente Accordo dovrà essere approvato da entrambi i Governi ed entrerà in vigore dopo l'approvazione alla data che verrà fissata dalle due Parti Contraenti e comunque entro 60 giorni dalla data della firma. Esso rimarrà in vigore per un periodo di dodici mesi e potrà essere rinnovato per uguali periodi annuali successivi, a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Bagdad il 31 dicembre 1951 in duplice esemplare nelle lingue araba, italiana e inglese. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI

Il Capo della Delegazione commerciale italiana
S. DANEO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO *A*

LISTA DELLE MERCI IRACHENE DA ESPORTARE VERSO L'ITALIA

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELLE MERCI	Tonn.	Valore (000 £.)
1	Pelo e crine animali	—	10
2	Budella fresche e salate	—	15
3	Ossa, corna ed unghie	—	10
4	Legumi secchi	—	*p. m.*
5	Datteri commestibili	5.000	—
6	Frumento (1)	—	*p. m.*
7	Altri cereali (segala, granoturco, miglio, ecc.) (1)	—	*p. m.*
8	Orzo (1)	15.000	400
9	Semi oleosi (di sesamo, lino e cotone)	—	150
10	Noci di galla	—	10
11	Gomme e resine (gomma adragante, gomma arabica e gommalacca)	—	20
12	Melassa di datteri	—	20
13	Pannelli di semi oleosi	—	20
14	Tabacco	—	*p. m.*
15	Pelli greggie di montone e di capra	—	50
16	Lana greggia e lavata	1.000	500
17	Cascami di lana	—	10
18	Cotone greggio	2.000	700
19	Altre merci	—	50

(1) Da concedersi quando l'attuale temporaneo divieto di esportazione verrà revocato.

ALLEGATO *B*

LISTA DELLE MERCI ITALIANE DA ESPORTARE VERSO L'IRAQ SENZA ASSEGNAZIONE DI VALUTA

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELLE MERCI	Valore (000 £.)
1	Frutta	10
2	Pesce in scatola	15
3	Ortaggi conservati e sottaceti	10
4	Salsa di pomodoro	2
5	Marmellata e gelatine	10
6	Frutta sciroppate	10
7	Condimenti e salse	5
8	Vini, vermouth, e liquori	20
9	Altre bevande alcooliche e non alcooliche	15
10	Profumi	10
11	Guanti ed altri manufatti di pelle	15
12	Lavori di legno, esclusi i mobili	10
13	Carta da scrivere, carta carbone e manufatti di carta e cartone	15
14	Carta da parati e per usi ornamentali	5
15	Calze di seta e di nylon	10
16	Nastri, merletti e ricami	10
17	Tappeti, plaids e scialli	50
18	Articoli di abbigliamento	50
19	Biancheria da tavola, da letto e da bagno	50
20	Fazzoletti, foulards e cravatte	20
21	Mercerie	10
22	Altri articoli tessuti, cuciti o confezionati	30
23	Tegole e mattonelle	10
24	Conterie di vetro	5
25	Altri articoli di vetro e cristallo	10
26	Articoli da ornamento e per altri usi personali	5
27	Dolciumi e cioccolato	10
28	Prodotti dell'artigianato, esclusi i lavori di legno	20

seguito ALLEGATO **B**

LISTA DELLE MERCI ITALIANE DA ESPORTARE VERSO L'IRAQ CONTRO ASSEGNAZIONE DI VALUTA

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELLE MERCI	Valore (000 £.)
1	Formaggi	2
2	Semi da prato, da orto e da fiori	2
3	Pietra pomice	5
4	Marmo e alabastro	10
5	Cemento bianco e colorato	10
6	Talco	5
7	Acido citrico, tartarico e cremor tartaro	20
8	Estratti tannici	20
9	Altri prodotti chimici	25
10	Prodotti farmaceutici e specialità medicinali	25
11	Films cinematografici	5
12	Colori, vernici e smalti	15
13	Oli essenziali	3
14	Fiammiferi	p. m.
15	Pelli conciate	10
16	Cinghie ed altri articoli di cuoio per usi tecnici ed industriali	10
17	Manufatti di gomma per uso medico, farmaceutico ed industriale	20
18	Pneumatici e camere d'aria	150
19	Altri articoli di gomma	20
20	Legno compensato, impiallacciature e pannelli fibro-legnosi	10
21	Cassette in legno per datteri	50
22	Materiale fotografico (carta, films, lastre, ecc.)	5
23	Materiale per raggi X	20
24	Carta da sigarette . . . Tonn. 100	45
25	Seta tratta, filati di seta e di cascami di seta	100
26	Tessuti di seta	50
27	Fibre artificiali (raion, flocco e lanital)	250
28	Tessuti di fibre artificiali	1.200
29	Filati di lana	30
30	Tessuti di lana	350
31	Coperte	20
32	Tessuti di cotone	1.500
33	Filati, spaghi, cordami ed altri manufatti di canapa	30
34	Maglierie e calzetterie, escluse quelle di seta	20
35	Cappelli e berretti, anche di paglia	5
36	Linoleum	5
37	Calzature di pelle	5
38	Altre calzature	15
39	Maioliche, porcellane ed altre ceramiche, escluse quelle ornamentali	20
40	Articoli igienici e sanitari di ceramica	20
41	Tubi di ferro e raccordi	30
42	Ferramenta (compresi i rubinetti, chiodi, viti, bulloni, rivetti, ganci, serrature, lucchetti, chiavi e guarniture per porte e finestre)	30
43	Coltellerie, posaterie, forbici e rasoi	20
44	Altri manufatti di ferro, ghisa e acciaio, esclusi i mobili	50
45	Utensili di alluminio per uso domestico, esclusi quelli prodotti in Iraq	10
46	Manufatti di metalli non ferrosi	10
47	Motori a combustione interna, compressori e motopompe	100
48	Macchine da cucire	30
49	Macchinario tessile e relative parti	200
50	Macchinario per la preparazione e la lavorazione dei cuoi e delle pelli	20
51	Cuscinetti a sfere ed a rulli e loro parti	10
52	Macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, e registratori di cassa	30
53	Altro macchinario ed apparecchi	150

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELLE MERCI	Valore (000 £.)
54	Parti staccate di macchine	30
55	Trattrici, altre macchine agricole e loro parti	100
56	Automobili e loro parti	30
57	Autocarri, autobus e loro parti	100
58	Motociclette, motoscooters, biciclette e loro parti	50
59	Apparecchi radio-riceventi e altro materiale radio	20
60	Ventilatori elettrici e loro parti	30
61	Condizionatori d'aria, apparecchi di refrigerazione e loro parti	10
62	Macchinario e apparecchi elettrici	50
63	Cavi e conduttori elettrici	10
64	Strumenti, apparecchi e attrezzature per telefonia, telegrafia, e telecomunicazioni	30
65	Lampadine elettriche	15
66	Strumenti e apparecchi scientifici, sanitari, chirurgici e di precisione e loro parti	30
67	Apparecchi cinematografici ed accessori	20
68	Apparecchi fotografici ed accessori	5
69	Apparecchi per raggi X	20
70	Contatori per acqua, gas e petrolio	10
71	Utensili a mano e strumenti per uso industriale e da laboratorio	30
72	Sveglie ed orologi	5
73	Articoli abrasivi	5
74	Penne stilografiche	5
75	Bottoni	10
76	Ombrelli e parasoli	2
77	Strumenti musicali	5
78	Impianti, macchinari ed equipaggiamenti di ogni specie in relazione al Piano di Sviluppo Economico dell'Iraq	p. m.
79	Altre merci	50

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

in relazione alle conversazioni svoltesi, che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi è gradito informarLa che il Governo Italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e l'Iraq è pronto ad esaminare con benevolenza — in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo — qualsiasi proposta che il Governo Iracheno vorrà avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico dell'Iraq.

Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di società miste italo-irachene con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari ed altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione, ecc.

Inoltre, il Governo Italiano sarà lieto di facilitare l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Iraq in base ad intese fra il Governo Iracheno da una parte ed i tecnici e specalisti italiani dall'altra, e all'occorrenza presterà ogni possibile assistenza per l'addestramento di tecnici iracheni in Italia.

Il Governo Italiano è pronto non soltanto ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere con il Governo Iracheno gli accordi da prendere affinchè la costituzione e l'attività delle suddette società possano aver luogo e svolgersi con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, ecc.

Le rinnovo l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO

Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica Italiana, ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V. in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:

« In relazione alle conversazioni svoltesi, che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi è gradito informarLa che il Governo Italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e l'Iraq è pronto ad esaminare con benevolenza — in

aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo — qualsiasi proposta che il Governo Iracheno vorrà avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico dell'Iraq.

Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di società miste italo-irachene con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari ed altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione, ecc.

Inoltre, il Governo Italiano sarà lieto di facilitare l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Iraq in base ad intese fra il Governo Iracheno da una parte ed i tecnici e specialisti italiani dall'altra, e all'occorrenza presterà ogni possibile assistenza per l'addestramento di tecnici iracheni in Italia.

Il Governo Italiano è pronto non soltanto ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere con il Governo Iracheno gli accordi da prendere affinchè la costituzione e l'attività delle suddette società possano aver luogo e svolgersi con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, ecc. ».

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI

Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

nel corso delle conversazioni che hanno preceduto la firma dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq, ho avuto occasione di menzionare alla S. V. il fatto che il mio Paese sarebbe altamente interessato nel petrolio greggio che sarà a disposizione del Governo dell'Iraq nel prossimo futuro, preferibilmente nei porti del Mediterraneo.

La S. V. si è compiaciuta di assicurarmi che ove il Governo dell'Iraq disponesse nel futuro di petrolio greggio da collocare sul mercato mondiale, esso considererà favorevolmente qualsiasi richiesta italiana per l'acquisto del predetto petrolio.

Le sarò grato se vorrà cortesemente confermarmi quanto sopra, e colgo l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO

Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica Italiana ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V. in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:

« Nel corso delle conversazioni che hanno preceduto la firma dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq, ho avuto occasione di menzionare alla S. V. il fatto che il mio Paese sarebbe altamente interessato nel petrolio greggio che sarà a disposizione del Governo dell'Iraq nel prossimo futuro, preferibilmente nei porti del Mediterraneo.

La S. V. si è compiaciuta di assicurarmi che ove il Governo dell'Iraq disponesse nel futuro di petrolio greggio da collocare sul mercato mondiale, esso considererà favorevolmente qualsiasi richiesta italiana per l'acquisto del predetto petrolio ».

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI

Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

ritengo opportuno richiamare la cortese attenzione della S. V. sul fatto che il Governo Italiano desidera mantenere libertà di azione per quanto concerne le merci contemplate dal Piano per la Comunità Europea per il Carbone e per l'Acciaio, comunemente noto come il « Piano Schuman ».

Le sarò grato se vorrà confermarmi che il Governo dell'Iraq concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo Italiano potrà acquisire per effetto del suddetto Piano sarà esente dalle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della delegazione commerciale italiana
DANEO

Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica Italiana, ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:

« Ritengo opportuno richiamare la cortese attenzione della S. V sul fatto che il Governo Italiano desidera mantenere libertà di azione per quanto concerne le merci contemplate dal Piano per la Comunità Europea per il Carbone e per l'Acciaio, comunemente noto come il « Piano Schuman ».

Le sarò grato se vorrà confermarmi che il Governo dell'Iraq concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo Italiano potrà acquisire per effetto del suddetto Piano sarà esente dalle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale ».

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI

Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

Con riferimento ai negoziati che sono stati conclusi oggi, ho l'onore di confermarLe che è stato convenuto che le disposizioni dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq si applicheranno alla zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO

Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica Italiana ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:

« Con riferimento ai negoziati che sono stati conclusi oggi, ho l'onore di confermarLe che è stato convenuto che le disposizioni dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq si applicheranno alla zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato ».

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI

Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

con riferimento all'art. 8 dell'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica Italiana firmato oggi, il 31 dicembre 1951.

Resta inteso che i pagamenti in lire sterline contemplati nel predetto articolo verranno effettuati da e nei conti italiani trasferibili intrattenuti con banche autorizzate nel Regno Unito, o in conformità delle norme emanate di volta in volta dalle competenti Autorità nel Regno Unito per tali pagamenti.

Sarò grato se la S. V vorrà confermarmi le suddette intese.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI

Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA

Baghdad, 31 dicembre 1951

Caro Presidente,

in relazione all'Accordo commerciale fra la Repubblica Italiana e il Regno dell'Iraq, ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:

« Con riferimento all'art. 8 dell'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica Italiana firmato oggi 31 dicembre 1951.

Resta inteso che i pagamenti in lire sterline contemplati nel predetto articolo verranno effettuati da e nei conti italiani trasferibili intrattenuti con banche autorizzate nel Regno Unito, o in conformità delle norme

emanate di volta in volta dalle competenti Autorità nel Regno Unito per tali pagamenti.

Sarò grato se la S. V. vorrà confermarmi le suddette intese ».

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO

Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 727.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in comune di Gela (Caltanissetta).

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piazza Armerina in data 28 ottobre 1945, integrato con postille 12 ottobre 1951 e 9 febbraio 1952, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in comune di Gela (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1952, n. 728.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in località « Podere della Madonna » del comune di Pitigliano (Grosseto).

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sovana e Pitigliano in data 5 agosto 1951, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna delle Grazie, in località « Podere della Madonna » del comune di Pitigliano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre stesso anno, registro n. 9 Finanze, foglio n. 104, con il quale l'ing. Vincenzo Pivato fu Vincenzo venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 24 maggio 1952, con la quale il predetto sig. Pivato ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli, espressi in data 5 giugno 1952 dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 5 giugno 1952, sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ing. Vincenzo Pivato fu Vincenzo, dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1952
Registro Tesoro n. 14, foglio n. 224. — GRIMALDI

(3115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1952.

Istituzione del Comitato nazionale per le ricerche nucleari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Considerata la necessità di provvedere alla istituzione di un Comitato per gli studi e le ricerche interessanti l'energia nucleare e le sue applicazioni ai fini industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il « Comitato nazionale per le ricerche nucleari ».

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio nazionale delle ricerche che ne indirizza l'attività di ricerca scientifica nei limiti delle disposizioni del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

Per la esecuzione di studi interessanti le applicazioni industriali della energia nucleare, il Comitato opera secondo le direttive del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

Il Comitato ha lo scopo:

1) di effettuare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della fisica nucleare; di promuovere il coordinamento delle iniziative che potranno sorgere nello stesso campo di studi e ricerche, di attuare eventualmente tale coordinamento nell'ambito delle leggi vigenti;

2) di promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle applicazioni industriali dell'energia nucleare;

3) di mantenere i rapporti e di sviluppare la collaborazione con le organizzazioni internazionali e con gli enti stranieri che operano nel campo degli studi nucleari.

Art. 3.

Il Comitato è composto:

1) di un presidente e di un vice presidente;

2) di cinque esperti designati, due dal Ministero dell'industria e del commercio, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, ed uno dal Ministero della pubblica istruzione;

3) di due esperti industriali.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con quello per la pubblica istruzione. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Comitato, per lo studio di particolari problemi, può suddividersi in sottocomitati.

Alle riunioni dei sottocomitati possono essere chiamati di volta in volta e senza voto deliberativo esperti estranei al Comitato.

Art 5.

Il presidente del Comitato riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l'industria e per il commercio ed a quello per la pubblica istruzione sull'attività scientifica, tecnica, sperimentale ed applicativa, del Comitato e in particolare sul lavoro dei singoli laboratori ed istituti dipendenti dal Comitato stesso o dal medesimo coordinati.

Art 6.

Ai servizi di segreteria e amministrazione provvede il Consiglio nazionale delle ricerche a mezzo della propria segreteria generale.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

(3205)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1952.

Composizione del Comitato nazionale per le ricerche nucleari per il triennio 1952-1955.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto interministeriale in data 26 giugno 1952 che istituisce il « Comitato nazionale per le ricerche nucleari »;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri ed Enti di cui all'art. 3 del decreto precitato;

Decreta:

Per il triennio luglio 1952-luglio 1955 il Comitato nazionale per le ricerche nucleari è composto come segue:

Presidente:
Giordani prof. Francesco.

Vice presidente:
Panetti sen. prof. Modesto.

Membri:
Ferretti prof. Bruno, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Silvestri Amari dott. Aldo e Ippolito prof. Felice, designati dal Ministero dell'industria e commercio;

Amaldi prof. Eduardo e Medi on. prof. Enrico, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Angelini prof. dott. ing. Arnaldo Maria, esperto industriale;

De Biase ing. Vittorio, esperto industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1951.

Passaggio dell'Agenzia consolare di Trenton (New Jersey) alle dipendenze del Consolato generale di Filadelfia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Trenton (New Jersey) già alle dipendenze del Consolato generale in New York è invece posta alle dipendenze del Consolato generale in Filadelfia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1951

p. *Il Ministro* TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1952
Registro n. 31, foglio n. 208. — BARNABA

(3193)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Berzano di Tortona, Casalnoceto, Monleale, Montegioco, Pozzol Groppo e Volpeglino del distretto di Volpedo, in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Berzano di Tortona, Casalnoceto, Monleale, Montegioco, Pozzol Groppo e Volpeglino, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Volpedo, in provincia di Alessandria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° settembre 1952 per i comuni di Berzano di Tortona, Casalnoceto, Monleale, Montegioco, Pozzol Groppo e Volpeglino, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Volpedo, in provincia di Alessandria.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1952
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 112. — LESEN

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Castellar Guidobono, Montemarzino, Viguzzolo e Volpedo del distretto di Volpedo, in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Castellar Guidobono, Montemarzino, Viguzzolo e Volpedo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Volpedo, in provincia di Alessandria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1952, per i comuni di Castellar Guidobono, Montemarzino, Viguzzolo e Volpedo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Volpedo, in provincia di Alessandria.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1952
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 253. — LESEN

(3173)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 10 giugno 1952.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche:

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Veduto il proprio decreto 10 ottobre 1951, con cui viene disposta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Considerata l'opportunità di prorogare il termine fissato per la revisione precitata;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di centottanta giorni fissato nell'art. 2 del decreto 10 ottobre 1951 per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei sanitari aspiranti alla revisione dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo è prorogato di centoventi giorni.

Art. 2.

La Direzione generale dei servizi medici è incaricata della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1952

L'Alto Commissario - MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1952
Registro Presidenza n. 64, *foglio n.* 242. — FERRARI

(3207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Note scambiate fra l'Italia e la Svizzera il 15 dicembre 1951 per la modifica di alcuni appellativi facenti parte dell'Accordo in materia tariffaria, concluso fra i due Paesi il 14 luglio 1950.

LÉGATION D'ITALIE
BERNE

Berne, le 15 décembre 1951

Monsieur le Ministre,

Me référant aux accords tarifaires italo-suisses, signés à Berne le 14 juillet 1950, j'ai l'honneur de vous confirmer au nom de mon gouvernement que nous sommes tombés d'accord d'abroger l'énumération des maisons italiennes considérées comme fabricants de fromages italiens du type « Italico » conformément à l'échange de lettres y relatif du 14 juillet 1950 et de la remplacer par la liste suivante:

FROMAGES	MAISONS
Bel Piano Lombardo	S. A. Angelo Arrigoni, Crema (Cremona)
Stella Alpina	
Cerriolo	F.lli Cerri, Buronzo (Vercelli)
Italcolombo	S. p. A. Giovanni Colombo, Pavia
Tre Stelle	
Cacio Gioconda	S. A. Edoardo Concaro, Villanterio (Pavia)
Bitto Gioconda	
Il Lombardo	Devizzi Enrico, Gorgonzola (Milano)
Stella d'Oro	Giancola Annibale, Sannazzaro de Burgondi (Pavia)
Bel Mondo	Cas. Giovanni Invernizzi, Melzo (Milano)
Bick	
Pastorella	Latterie Industriali Riunite, Robbio Lomellina (Pavia)
Caccio Reale	
Valsesia	
Casoni Lombardi	S. A. Egidio Galbani, Melzo (Milano)
Formaggio Margherita	
Formaggio « Bel Paese »	
Monte Bianco	Latteria Moderna Corso Unione Sovietica, 49, Torino
Metropoli	S. A. Mangiarotti Giovanni, Lomello (Pavia)
Sik	S. F. L. E. NICO' Casalpusterlengo (Milano)
L'Insuperabile	Cas. F.lli Papetti, Liscate (Milano)
Universal	
Fior d'Alpe	Soc. Esp. Polenghi Lombardo, Lodi (Milano)
Alpestre	
Primavera	
Italico Milcosa	Rigat Mario, Fossano (Cuneo)
Caciotto Milcosa	
Italia	Figli di Augusto Ripamonti, Gorgonzola (Milano)
Reale	
La Lombarda	Vitali Giacomo, Gorgonzola (Milano)
Formaggio Codogno	Antonio Zazzera, Codogno (Milano)

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

REALE

A Son Excellence
M. Jean Hotz
Ministre plénipotentiaire
Directeur de la Division du Commerce. — BERNE

LÉGATION D'ITALIE
BERNE

Berne, le 15 décembre 1951

Monsieur le Ministre,

Me référant aux accords tarifaires italo-suisses, signés à Berne le 14 juillet 1950, j'ai l'honneur de vous confirmer au nom de mon gouvernement que nous sommes tombés d'accord de modifier la liste des fromages italiens du type « Italico », figurant dans le Protocole de signature du même jour sous « *B*, Importation en Suisse, ad Pos. 98 *a* » comme suit:

« *Ad* 98 *a*

Sont à considérer comme « Italico » les fromages qui portent les dénominations suivantes:

Bel Piano Lombardo
Stella Alpina
Cerriolo
Italcolombo
Tre Stelle
Cacio Gioconda
Bitto Gioconda
Il Lombardo
Stella d'Oro
Bel Mondo
Bick
Pastorella
Cacio Reale
Valsesia
Casoni Lombardi
Formaggio Margherita
Formaggio « Bel Paese »
Monte Bianco
Metropoli
Sik
L'Insuperabile
Universal
Fior d'Alpe
Alpestre
Primavera
Italico Milcosa
Caciotto Milcosa
Italia
Reale
La Lombarda
Formaggio Codogno

Des modifications pourront être apportées à cette liste d'entente entre les deux Gouvernements.

Il reste toutefois entendu que, dans le cas où certains types des fromages susindiqués ne pourraient pas être reconnus par la douane suisse comme appartenant au type « Italico » et partant ne pourraient pas être admis à l'importation en Suisse au taux conventionnel, la Légation d'Italie à Berne en serait immédiatement avisée en vue de rectifier, d'un commun accord, la susdite liste ».

La présente lettre et votre réponse font partie intégrante de l'Avenant au Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, signé à Berne le 14 juillet 1950.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

REALE

A Son Excellence M. Jean Hotz
Ministre Plénipotentiaire
Directeur de la Division du Commerce. — BERNE

(3181)

Scambio degli strumenti di ratifica degli Accordi italo-francesi del 29 gennaio 1951 relativi alla circolazione di frontiera.

Addì 9 giugno 1952 sono stati scambiati in Parigi gli strumenti di ratifica dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia il 29 gennaio 1951

Convenzione relativa alla circolazione di frontiera;

Convenzione che regola la circolazione del bestiame alla frontiera italo-francese e lo scambio di informazioni concernenti l'apparizione di alcune malattie contagiose degli animali.

(3134)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso, in revocazione, in data 4 maggio 1951, proposto dal dott. Baggione Gaetano, vice direttore nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, avverso il decreto Presidenziale del 3 febbraio 1951, con il quale è stato respinto il ricorso straordinario del 19 maggio 1950 presentato dallo stesso dott. Baggione contro la di lui esclusione dallo scrutinio avvenuto nella seduta del Consiglio di amministrazione dell'8 aprile 1948, per la promozione al grado di vice direttore dei gruppi *A* e *B*, nonchè avverso l'esito, a lui sfavorevole, del successivo scrutinio effettuato il 29 dicembre 1948, per la promozione al grado sopraindicato, di cui ai decreti Ministeriali del 31 dicembre 1948.

(3038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	524330	511 —	Pezzatti Maddalena di *Eusebio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bollengo (Aosta), con usufrutto a Pezzatti *Eusebio* fu Giuseppe, dom. in Bollengo.	Pezzatti Maddalena di *Luigi Eusebio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bollengo (Aosta), con usufrutto a Pezzatti *Luigi Eusebio* fu Giuseppe, dom. in Bollengo.
Cons. 3,50 % (1906)	840652	493,50	Mozzi *Ida* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Locci Ada vedova Mozzi, con usufrutto a Locci Ada di Antonio vedova di Mozzi Cesare.	Mozzi *Iva* fu Cesare, minore, ecc come contro, con usufrutto come contro.
Rend. 5% (1935)	167188	550 —	Purpura Giovanni, *Rosa* e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Amato Giuseppe fu Mariano, dom. a Palermo, con usufrutto ad Ajello Rosalia fu Salvatore ved. Purpura.	Purpura Giovanni, *Rosalia* e Giuseppe fu Giovanni, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 17ª	288	7.000 —	Livio Carlo Alberto fu Giuseppe, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Erminia* e *Ada* fu Paolo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Emilia Erminia* e *Adda* fu Paolo.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 22ª	368	7.000 —	Livio Maria Celia Anna fu Giuseppe, nubile, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 22ª	370	6.000 —	Livio Maria Antonietta fu Giuseppe, moglie di Passalacqua Aldo, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 33ª	361	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 22ª	369	7.000 —	Livio Ada Erminia fu Giuseppe, moglie di Fogliani Vincenzo, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 17ª	287	3.000 —	Livio Mario Paolo fu Giuseppe, dom. in Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 33ª	362	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	844716	560 —	Emina *Luigia* fu Giuseppe, maritata Rosa, dom. a Milano.	Emina *Edvige Luigia* fu Giuseppe, maritata Rosa, dom. a Milano.
Id.	845534	1.190 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628413	350 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie O	315	Cap. nom. 3.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5 % (1949) Serie F	539	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5 % (1950) Serie 3ª	591	Cap. nom. 30.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Pina* di Angelo ved. Bruzzone, dom. in Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 31	23	12.000 —	Brùzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Giuseppina Mafalda* di Angelo ved. Bruzzone, dom. a Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo ved. Bruzzone, dom. a Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 25	68	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 4 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Pani Vincenza fu Simone — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 24 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Amicarelli Adolfo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 17 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Pespani Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 5005.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1463 — Data: 11 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Montiglio Matteo fu Lamberto — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 444 — Data: 7 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Martino Giuseppe di Demetrio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 547 — Data: 12 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione Lombardi Giuliano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 5 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vaccarisi Sebastiano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 56 — Data: 28 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Mosciotti Ermelinda fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 28 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Mosciotti Ermelinda fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 336.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2815)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Numero: 234055 — Serie: *D* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Del Giudice Riccardo di Luigi, dom. in Roma, via Bertoloni n. 44 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero: 257100 — Serie: *B* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Del Giudice Riccardo di Luigi, dom. in Roma, via Bertoloni n. 44 — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,88	645 —
» Genova	624,89	648 —
» Milano	624,89	648,50
» Napoli	624,90	635,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,87	648,75
» Torino	624,89	647 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,92	644,15

Media dei titoli del 7 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,375
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,075
Redimibile 3,50 % 1934	72,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,88
1 dollaro canadese » 648,72

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1.749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 13 maggio 1952 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Madonna del Piano, frazione del comune di Castro dei Volsci (Frosinone) mediante collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Castro dei Volsci, realizzato col circuito 6637.

(3136)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1952-53 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami, per l'iscrizione di allievi nella Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1952-53 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) su carta da bollo da L. 32 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1952.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) elenco dei documenti allegati.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

3) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli, e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1952-1953 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 24 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

(3086)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria del concorso a dieci posti di vice ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1951, registro n. 3, foglio n. 319, col quale è stato indetto un concorso a dieci posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre dello stesso anno, registro n. 12, foglio n. 212, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1952, registro n. 3, foglio n. 334, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1952, registro n. 7, foglio n. 242, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 24, e riconosciuto la regolarità del procedimento di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito delle prove di esami del concorso a dieci posti di vice ragioniere, nel personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1951

1. Daveggia Claudio, punti 17,90, profugo giuliano.
2. Bitto Giovanni, punti 17,75, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima.
3. Rollando Liliano, punti 17,45, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima.
4. Pagano Italo, punti 17,16.
5. Andreini Benito, punti 16,16.
6. Milano Francesco, punti 16.
7. Magnani Dario, punti 15,16, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima.
8. Foti Giuseppe, punti 14,75, ex prigioniero di guerra.
9. Murrone Giovanni, punti 14,66.
10. Fanigliulo Ferdinando, punti 14,50, combattente.
11. Conversano Martino, punti 14,25, combattente, dipendente non di ruolo dell'Amministrazione militare marittima.
12. Bocci Alfredo, punti 13,45.

Art. 2.

I seguenti candidati sono nominati, nell'ordine, vincitori del concorso suddetto:

1. Daveggia Claudio
2. Bitto Giovanni
3. Rollando Liliano
4. Pagano Italo
5. Andreini Benito
6. Milano Francesco
7. Magnani Dario
8. Foti Giuseppe
9. Fanigliulo Ferdinando
10. Conversano Martino

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei.

1. Murrone Giovanni
2. Bocci Alfredo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 10, *foglio n.* 294.

(3146)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1951-52, indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 5 luglio 1951, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare della Accademia aeronautica anno accademico 1951-52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 2 agosto 1951);

Vista la nota n. 8782/12106.2.11 in data 6 luglio 1951, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1951-52:

1. Tocci Umberto
2. Cremasco Maurizio
3. Cavatorta Giovanni
4. Rainaldi Fulvio
5. Santucci Giorgio
6. Gargioli Oreste
7. Parizzi Alberto
8. Mantovani Ivano
9. Ritossa Giovanni
10. Verdelli Piero
11. Pardi Pasqualino
12. Bocus Luciano
13. Zaffanella Angelo
14. Sanguinetti Alberto
15. Nappi Egidio
16. Melillo Corrado
17. Vigorito Renato
18. Cascione Oreste
19. Balletta Renato
20. Forte Enrico
21. Ghisleni Alessandro
22. Jurman Bruno
23. Mancini Bruno
24. Enria Pietro
25. Colucci Martino
26. Mari Gennaro
27. Todini Enrico
28. Cairense Sergio
29. Giovannacci Luciano
30. Turchi Giovanni
31. Gonelli Giorgio
32. Sabbadini Gastone
33. Paccini Pierino
34. Bianchi Danilo
35. Lasaracina Domenico
36. Formisano Umberto
37. Fiorito de Falco Nicola
38. Grassi Giuseppe
39. Bojano Francesco
40. Pellegrini Giulio
41. D'Agostini Marcello
42. Rossi Giancarlo
43. Soricelli Carmine
44. Ventura Francesco
45. Monico Nino
46. Cutry Guido
47. Loi Aldo
48. D'Antonio Claudio
49. Flammini Antonio
50. Vrenna Trentino
51. Maresia Aurelio
52. Gambini Umberto
53. Pontrandolfo Italo
54. Catalano Mauro

55. Monti Attilio
56. Mattucci Antonio
57. Verderi Eugenio
58. Bonalumi Luciano
59. Persichetti Gino
60. Palumbo Edoardo
61. Nave Roberto
62. Rescia Carlo
63. Buldini Giorgio
64. Spena Guido
65. Bernabei Sergio
66. Eugeni Alfredo
67. Ramponi Stefano
68. D'Ambrosio Mario
69. Bruno Vincenzo
70. Colangeli Giuliano
71. Esposito Giovanni
72. Pipornetti Giancarlo
73. Patrone Giorgio
74. Barbieri Claudio
75. Gallo Giacomo
76. Pugliese Francesco
77. Ferrari Tommaso
78. Cavalli Duilio
79. Ricci Domenico
80. Tonon Luigi

Roma, addì 5 gennaio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 17, *foglio n.* 377. — RAPISARDA

(3145)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso a venticinque posti di vice revisore (grado 11°) in prova nel ruolo della carriera di revisore (gruppo *B*) della Corte dei conti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 luglio 1952, n. 153, alla seconda colonna righe 20ª e 21ª in luogo di:

1) « Art. 3. — Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati », leggasi: « Art. 2. — Sono dichiarati *vincitori*, nell'ordine, i seguenti candidati »;

2) alle righe 36ª, 37ª e 38ª, in luogo di:

« Art. 2. — Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati: » leggasi: « Art. 3. — Sono dichiarati *idonei* del concorso predetto, nel seguente ordine, i candidati ».

(3203)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la lettera in data 21 giugno 1952, n. 9496, con la quale il sindaco di Forlì rende noto che il dott. Bondi Pio Livio ha comunicato all'Amministrazione comunale di questo capoluogo di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di San Martino in Strada;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Savelli Pietro è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di San Martino in Strada di Forlì.

Forlì, addì 25 giugno 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott. Tassini Giulio con lettera in data 17 corrente, diretta al sindaco di Tredozio, ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica levante di quel Comune;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Turci Francesco è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la condotta di Levante di Tredozio.

Forlì, addì 25 giugno 1952

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la lettera in data 19 giugno scorso diretta a questa Prefettura dal dott. Aldo Silvestrini, con cui detto sanitario dichiara di rinunciare alla condotta medica del comune di San Mauro Pascoli;

Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria il rinunziatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Emmi Antonio è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di San Mauro Pascoli.

Forlì, addì 25 giugno 1952

Il prefetto: QUERCI

(3105)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.